



COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

Provincia di VICENZA

REGOLAMENTO PER L'USO DEL PERCORSO CICLOTURISTICO PIAR

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 in data 30/07/2015

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	
ART. 2 – CARATTERISTICHE DEL PERCORSO PIAR.....	
ART. 3 – NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	
ART. 4 – UTILIZZO E CIRCOLAZIONE LUNGO IL PERCORSO PIAR.....	
ART. 5 – ATTIVITA' AGONISTICHE.....	
ART. 6 - MANIFESTAZIONI AUTORIZZATE.....	
ART. 7 – DEROGHE.....	
ART. 8 – ACCORDO TRA I COMUNI INTERESSATI DAL PERCORSO.....	
ART. 9 – SANZIONI.....	

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina condizioni e modalità di utilizzo dell'itinerario naturalistico integrato, realizzato in associazione temporanea di scopo tra i comuni di Camisano Vicentino, Gazzo, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Quinto Vicentino e Torri di Quartesolo nell'ambito della Misura 313, azioni 1 e 2, del PIAR (Progetto integrato di area rurale) della Media Pianura Vicentina e cofinanziato con fondi del PSR (Piano di sviluppo rurale) 2007-2013.
2. Ai fini del presente regolamento, il suddetto itinerario naturalistico nei successivi articoli sarà indicato come "*Percorso cicloturistico PIAR*", oppure "*Percorso PIAR*" o semplicemente "*Percorso*".
3. Le norme del presente regolamento non si applicano ai tratti del percorso ricavati utilizzando la sede stradale o preesistenti tratti di piste ciclabili, per i quali continuano a trovare applicazione le norme del Codice della strada e relativo regolamento.

Art. 2 – Caratteristiche del percorso PIAR

1. Il percorso cicloturistico PIAR si sviluppa lungo l'itinerario allegato al presente regolamento nel territorio dei comuni di Camisano Vicentino, Gazzo, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Quinto Vicentino, Torri di Quartesolo.
2. Per alcuni tratti il percorso PIAR utilizza il tracciato di preesistenti piste ciclabili, in sede propria o a lato della sede viaria.
3. Anche in relazione a quanto indicato al precedente comma 2, per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia al codice della strada (art. 182) e al relativo regolamento (art. 377).

Art. 3 – Norme generali di comportamento

1. Le prescrizioni e le limitazioni d'uso contenute nel presente regolamento hanno lo scopo di consentire la completa e tranquilla fruibilità del percorso PIAR e la tutela dell'ambiente circostante.
2. Per le finalità indicate al comma precedente, ogni utilizzatore è tenuto a rispettare gli altri frequentatori del percorso, evitando di tenere comportamenti e svolgere attività che possano impedirne il normale uso.
3. In tutte le aree interessate dal passaggio del percorso, in particolare è vietato:
 - a) accedere con automobili, motociclette o ciclomotori, o altri mezzi a motore, ad eccezione dei mezzi autorizzati, come previsto al successivo articolo;
 - b) abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo;
 - c) accendere fuochi;
 - d) imbrattare o danneggiare in qualsiasi modo il percorso, le sue attrezzature e le sue pertinenze;

- e) posizionare lungo il percorso segnali, locandine o cartelli pubblicitari non autorizzati;
 - f) installare manufatti di qualsiasi tipo;
 - g) effettuare il pascolo o lo spostamento di greggi e mandrie;
 - h) utilizzare il percorso con cavalli;
 - i) campeggiare o sostare con camper, roulotte, tende o simili sul percorso o su aree di pertinenza del medesimo;
 - j) produrre rumori molesti che arrechino disturbo alle persone ed alla fauna.
4. Gli animali da compagnia devono essere portati al guinzaglio e chi li conduce dev'essere attrezzato per raccoglierne le eventuali deiezioni.

Art. 4 – Utilizzo e circolazione lungo il percorso PIAR

1. Il percorso può essere utilizzato a piedi o in bicicletta.
2. E' vietata la circolazione di veicoli a motore, ad eccezione dei mezzi agricoli dei frontisti autorizzati, dei mezzi del Consorzio di bonifica, del Comune, e dei gestori di servizi pubblici autorizzati che abbiano la necessità di operare per la manutenzione su linee o impianti.
3. Gli utilizzatori del percorso sono tenuti a mantenersi sul sentiero e a non accedere o invadere o sostare nelle limitrofe proprietà private.
4. In caso di piena dei fiumi, o in periodi di elevata criticità idrogeologica, gli utenti sono tenuti a non utilizzare il percorso.
5. In caso di necessità, i Comuni possono autorizzare l'esecuzione di lavori lungo il percorso, e vietarne temporaneamente l'utilizzo, parzialmente o totalmente.
6. In occasione dei lavori di pulizia o manutenzione del percorso da parte del Comune o di altri soggetti autorizzati, o dei lavori di manutenzione idraulica dei canali ad opera dagli Enti competenti, o comunque in caso di presenza di macchine agricole o mezzi d'opera in azione, gli utenti sono tenuti, a tutela della propria incolumità, a collocarsi a debita distanza di sicurezza (almeno 20 metri) sino ad avvenuto passaggio del mezzo, o a tornare indietro lungo il percorso.

Art. 5 – Attività agonistiche

1. E' vietato l'utilizzo del percorso per attività di carattere agonistico, salvo che per manifestazioni espressamente autorizzate ai sensi del successivo art. 6.

Art. 6 – Manifestazioni autorizzate

1. Ciascun Comune può autorizzare singole manifestazioni organizzate di carattere sportivo, ricreativo o di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, su espressa

richiesta presentata dagli organizzatori almeno trenta giorni prima dell'evento, mediante apposito modulo predisposto dal Comune.

2. Se la manifestazione coinvolge il territorio di più Comuni, l'autorizzazione dev'essere rilasciata congiuntamente da tutti gli Enti interessati.
3. Nella domanda devono essere indicati:
 - a) la data, l'ora di inizio e la durata della manifestazione;
 - b) l'indicazione del percorso da utilizzare;
 - c) il numero dei partecipanti previsti;
 - d) il responsabile o i responsabili dell'organizzazione dell'evento;
 - e) tutte le altre informazioni e indicazioni utili.
4. Unitamente alla richiesta, l'organizzatore o gli organizzatori della manifestazione devono sottoscrivere dichiarazione di esonero dell'Amministrazione comunale per eventuali danni a persone o cose comunque connessi alla realizzazione dell'evento.
5. L'autorizzazione o il diniego vengono comunicati, anche senza il preavviso di cui all'art. 10 bis della legge 241/90, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Copia dell'autorizzazione o dell'eventuale diniego viene inviata per conoscenza alla Polizia locale.
7. I richiedenti rispondono in solido del mancato rispetto delle norme e di eventuali danneggiamenti a cose o a persone.
8. E' in facoltà dei Comuni richiedere agli organizzatori eventuali cauzioni a garanzia del corretto utilizzo delle strutture pubbliche interessate dall'evento.

Art. 7 – Deroghe

1. Eventuali ulteriori deroghe alle limitazioni e ai divieti previsti dal presente regolamento sono disposte da ciascun Comune interessato dal percorso, per il territorio di propria competenza.
2. Copia del provvedimento emesso ai sensi del precedente comma dev'essere trasmesso a tutti gli altri Comuni attraversati dal percorso.

Art. 8 – Accordi tra i Comuni interessati dal percorso

1. Per la manutenzione e la promozione del percorso, i Comuni possono sottoscrivere protocolli d'intesa e accordi, definendo di volta in volta i reciproci impegni di carattere operativo e finanziario.
2. La sottoscrizione viene autorizzata con deliberazione delle rispettive Giunte comunali, che approvano lo schema di accordo di volta in volta convenuto.

Art. 9 - Sanzioni

1. Il compito di far osservare le norme contenute nel presente Regolamento e di contestarne ai responsabili le eventuali violazioni, è demandato alla Polizia locale ed a tutte le altre Forze di Polizia dello Stato.
2. Le violazioni alle disposizioni di divieto e di obbligo previste dal codice della Strada e dal presente Regolamento sono punite ai sensi dello stesso Codice ovvero, qualora il fatto non risulti previsto dalle norme contenute nel codice della Strada, con sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque/00) e non superiore ad Euro 500,00 (cinquecento/00), da determinarsi in misura ridotta in Euro 50,00 (cinquanta/00).
3. Il relativo procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 689/1981.